

Sommario Rassegna Stampa

Pagina	Rubrica	Data	Titolo	Pag.
Testata: IL SOLE 24 ORE				
50	Appalti e lavori pubblici	24/02/2017	APPALTI, QUALIFICAZIONE IMPRESE SUGLI ULTIMI DIECI ANNI DI ATTIVITA' (M.Salerno)	2
47	Lavoro e welfare	24/02/2017	LA ROTTAMAZIONE NON SBLOCCA IL DURC (A.Cannioto/G.Maccarone)	3
1	Lavoro e welfare	24/02/2017	I NUOVI ISPETTORI DEL LAVORO CON VECCHI MODULI CORRETTI A PENNA (L.Caiazza/M.Prioschi)	4
52	Economia e fisco	24/02/2017	CONFIDI, FONDO RISCHI PER LE PMI (A.Sacrestano)	5
50	Economia e fisco	24/02/2017	PROVINCE E CITTA', OK AI 900 MILIONI MA TAGLI A RISCHIO LEGITTIMITA' (G.Trovati)	7
Testata: ITALIA OGGI				
1	Appalti e lavori pubblici	24/02/2017	PROGETTAZIONE SEMPLIFICATA PER LE MANUTENZIONI PIU' LEGGERE (A.Mascolini)	8
45	Appalti e lavori pubblici	24/02/2017	RIBASSI, COME SCOPRIRE SE LO SCONTO E' CONGRUO	9
45	Edilizia e immobiliare	24/02/2017	EDILIZIA SCOLASTICA, TASK FORCE P.A. (A.Mascolini)	10
Testata: EDILIZIAETERRITORIO.I LSOLE24ORE.COM (WEB)				
1	Cronache Ance	24/02/2017	MILLEPROROGHE/1. IL DECRETO È LEGGE: TUTTE LE NOVITÀ PER L'EDILIZIA E LE COSTRUZIONI	11
1	Appalti e lavori pubblici	24/02/2017	GRANDI OPERE, CANTONE VIGILA SUGLI APPALTI DELLE OPERE PER IL G7 A TAORMINA	15

Lavori pubblici. Primo ok «salvo intese» al decreto che corregge il nuovo Codice - Gentiloni: contributo alla ripresa

Appalti, qualificazione imprese sugli ultimi dieci anni di attività

Mauro Salerno
ROMA

Primo ostacolo superato «salvo intese» per il **correttivo della riforma appalti**. Il **Consiglio dei ministri** ha dato l'ok preliminare al provvedimento incaricato di correggere le criticità rilevate in questi primi dieci mesi di applicazione del Dlgs 50/2016. L'obiettivo, come ha ricordato il premier Paolo Gentiloni al termine della riunione del Governo, è «dare un contributo alla ripresa degli appalti e dei lavori pubblici di cui molto abbiamo bisogno».

Nei prossimi giorni, per il correttivo già sottoposto a una fase consultazione, comincerà la fase di raccolta dei pareri istituzionali. L'iter della legge delega prevede un passaggio al Consiglio di Stato e alla Conferenza unificata (pareri in 20 giorni) oltre alle Commis-

sioni parlamentari che dovranno esprimersi in 30 giorni. Al termine, il secondo esame in Consiglio dei ministri. Il tutto deve concludersi entro il 19 aprile: pena la decadenza della delega.

La bozza esaminata ieri dal Governo è stata approvata «salvo intese». Formula di rito che indica che esistono dei punti da limare. Bisogna, infatti, tenere conto che il provvedimento dovrà essere arricchito con i risultati della consultazione sulla prima versione del decreto aperta da Palazzo Chigi venerdì 17 febbraio e chiusa nella notte di mercoledì 22. Dal mercato sono arrivate centinaia di osservazioni. Ora devono essere valutate e selezionate. Elemento che sposta inevitabilmente in avanti di qualche giorno il momento in cui il provvedimento assumerà la sua veste finale per co-

minciare il giro dei pareri.

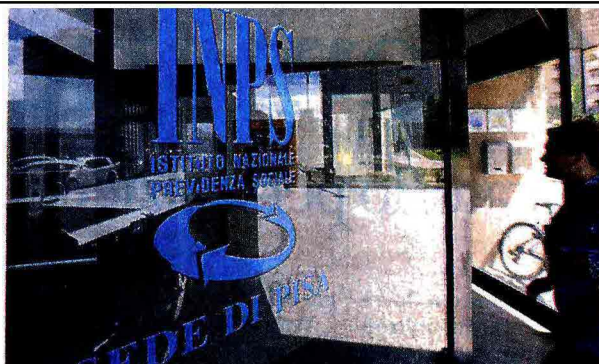
Nel merito, il decreto apporta circa 245 correzioni al nuovo codice, tentando di dare una risposta organica alle difficoltà segnalate da imprese e operatori. Per rispondere alla crisi del settore il decreto recupera innanzitutto le agevolazioni che fino al 2015 hanno permesso alle imprese edili di qualificarsi prendendo in considerazione gli ultimi dieci anni di attività. Periodo che il nuovo codice invece dimezzava a cinque. E vengono fatti salvi i direttori tecnici che hanno maturato i requisiti sul campo. Sulla base di una richiesta dell'Autorità Anticorruzione il rating destinato a valutare la «reputazione» dei costruttori non sarà più obbligatorio, ma rilasciato a richiesta delle imprese. Mentre le stazioni appaltanti potranno usarlo per as-

segnare punteggi bonus in gara.

Il decreto interviene poi sulla rigida separazione tra progetto e lavori (appalto integrato) tentando di inserire elementi di flessibilità. Di sicuro, come ha confermato in una recente audizione il ministro delle Infrastrutture Graziano Delrio, verrà riaperta una finestra per le amministrazioni che avevano già pronto un progetto preliminare o definitivo al momento di entrata in vigore della riforma. In questi casi si potrà andare in gara senza arrivare al dettaglio esecutivo. Ok al progetto definitivo anche per gli interventi di semplice manutenzione. Semplificazioni anche per i subappalti. L'obbligo di indicare una terna di nomi con l'offerta diventerà una facoltà da indicare nei bandi. Mentre il tetto del 30% ai subaffidamenti sarà calcolato sui lavori prevalenti e non sull'intero importo del contratto. Negli appalti superiori al milione almeno il presidente di commissione dovrà essere esterno alla Pa e scelto dall'albo Anac.

© RIPRODUZIONE RISERVATA





INPS La rottamazione non sblocca il Durc

Antonino Cannioto e Giuseppe Maccarone ► pagina 52

Sanatoria cartelle. Secondo l'Inps il documento unico non può essere rilasciato finché non viene versata almeno la prima rata

La rottamazione non «sblocca» il Durc

Nessun problema per i soggetti che hanno già in corso una rateazione ordinaria

**Antonino Cannioto
Giuseppe Maccarone**

Il contribuente che presenta la dichiarazione di adesione finalizzata alla definizione agevolata (rottamazione) di cartelle esattoriali contenenti debiti con l'Inps, per tutto il tempo necessario al perfezionamento della sanatoria, resta un soggetto non regolare nei riguardi dell'Istituto. Il suo status non rende possibile il rilascio del Durc e tale situazione perdura sino a che non interviene la conclusione della procedura di accoglimento dell'istanza.

Lo precisa l'Inps rispondendo a un quesito posto dal Consiglio nazionale dell'Ordine dei Consulenti del lavoro, alcuni giorni fa (si veda Il Sole 24 Ore del 7 febbraio scorso).

Secondo gli esperti dell'istituto previdenziale, la domanda di ammissione alla rottamazione delle cartelle altro non è che una manifestazione di intenti e come

tale non rientra nella previsione dal decreto ministeriale del 30 gennaio 2015 che regola il rilascio del Durc. La disposizione richiamata alla lettera a), del comma 2, dell'articolo 3 stabilisce, infatti, che la regolarità contributiva nei confronti dell'Inps sussiste, comunque, in caso di sospensione dei pagamenti in forza di disposizioni legislative. In altri termini, dunque, secondo quanto si legge nella lettera trasmessa ai Consulenti, chi non ha pagato i contributi continua a essere un soggetto inadempiente anche per tutto il periodo che va dalla presentazione della domanda sino alla risposta dell'agente della riscossione (AdR) che, per espressa previsione del comma 3, dell'articolo 6, del Dl 193/16 (Legge 225/16), può giungere anche diversi mesi dopo. In questo arco temporale, il Durc positivo non è ottenibile.

Che si tratti di una stortura del

sistema è chiaro al punto tale che lo stesso Inps, prima di formalizzare la risposta, ha ritenuto opportuno coinvolgere la Direzione generale dell'attività ispettiva del ministero del Lavoro e delle Politiche sociali. Il dicastero interpellato, dal canto suo, si è espresso negativamente. Pleonastica appare la parte del parere in cui i tecnici ministeriali affermano: «D'altra parte sin dal pagamento della prima rata sarà possibile per l'Inps e l'Inail attestare la regolarità contributiva», così come previsto nei casi di rateazione. Nulla quaestio sul punto; il fatto è che il periodo messo in discussione è quello precedente l'ammissione alla rottamazione e non quello successivo.

Come già accennato, chi vuole aderire alla definizione agevolata deve presentare, entro il 31 marzo, all'AdR una dichiarazione di adesione redatta su modulo conforme denominato «DA1».

L'AdR, valutata la situazione, ha tempo sino al 31 maggio 2017 per comunicare al debitore l'ammontare complessivo delle somme dovute ai fini della definizione. Anche chi sta già pagando a rate (rateazione ordinaria) può rottamare, sempre che sia in regola con quelle scadenti dal 1° ottobre al 31 dicembre 2016, con facoltà di sospendere i pagamenti. Proprio su questo punto si innesta la riflessione dei consulenti del lavoro. Infatti, chi ha già in corso una rateazione, pur smettendo di pagare, non subirà alcun nocumento. La sua posizione di contribuente in regola non cambierà nell'immediato, visto che l'AdR rileva l'omissione almeno dopo la quinta rata insoluta. Questo particolare meccanismo permette il superamento del gap temporale di cui si è detto. Pur trattandosi di una reale difficoltà, gli enti interpellati non hanno ritenuto di condividerla.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

IL PROBLEMA DEI TEMPI

L'accoglimento dell'istanza è legato alla risposta dell'agente della riscossione, che per decidere ha tempo fino al 31 maggio



PARADOSSI DELLA PA

*I nuovi ispettori
del lavoro
con vecchi moduli
corretti a penna*

di **Luigi Caiazza**
e **Matteo Prioschi**

A quasi due mesi dall'avvio dell'operatività dell'Ispettorato nazionale del lavoro (Inl), non sono stati aggiornati i moduli da usare per la verbalizzazione.

Continua ► pagina 52

Controlli. A rilento l'integrazione tra Inail, Inps e ministero

L'Ispettorato lotta contro le irregolarità senza buste e moduli

di **Luigi Caiazza**
e **Matteo Prioschi**

► Continua da pagina 1

Inoltre non tutti gli ispettori, in particolare di Inps e Inail, hanno a disposizione le buste con il logo dell'Ispettorato.

Con la circolare 2/2017 (si veda il Sole 24 Ore del 26 gennaio), l'Inl ha dettato le prime linee operative che, evidentemente, non rispecchiavano la realtà dei rapporti con Inps e Inail, per cui con la **lettera circolare 2 del 22 febbraio** ha affrontato alcune problematiche riscontrate sul campo.

Una di queste riguardagliati relativi agli accertamenti di carattere previdenziale e assicurativo e, più in particolare, le buste della corrispondenza contenenti tali atti, che non recano il logo dell'Inl. In tal caso, nella lettera circolare viene precisato che «l'assenza del logo Inl sulle buste non appare ostacolo alla corretta notificazione degli atti». La precisazione, in verità, non appare però del tutto convincente se si considera che la circolare 2/2017 ha espressamente previsto che «al momento della verbalizzazione venga utilizzato il logo dell'Inl che le competenti strutture del ministero e degli Istituti hanno predisposto all'interno degli applicativi informatici in uso». Pertanto, potrebbe verificarsi che la busta, notificata al destinatario, contenga un mittente diverso dal suo contenuto, con possibilità di invalidare la notifica stessa.

Resta confermato che i fascicoli delle pratiche resteranno presso le sedi dell'Inps e dell'Inail che trasmetteranno copia del relativo verbale all'Ispettorato. Tuttavia quest'ultimo, in ogni caso, seppure

titolare dell'accertamento, non potrà formare un proprio archivio relativo all'attività svolta.

In merito alla firma dei verbali ispettivi, i cui moduli aggiornati non sono ancora disponibili, gli ispettori Inps e Inail potranno indicare i rispettivi istituti di appartenenza. Dovrà poi essere aggiunto a mano che i verbali sono efficaci ai fini dell'interruzione della prescrizione dei crediti contributivi e dei premi assicurativi accertati, secondo quanto stabilito dal Dlgs 149/2015.

Per quanto riguarda l'integrazione del personale del ministero del Lavoro, dell'Inail e dell'Inps, viene precisato che l'assegnazione di quello di provenienza ministeriale all'area ispettiva assicurativa e previdenziale sarà a rotazione, fermo restando che tale attività sarà svolta contestualmente alle iniziative di formazione. In direzione opposta, lo stesso principio vale per gli ispettori di provenienza Inps e Inail, per la materia lavoristica.

La nota ministeriale aggiunge, infine, che l'attività dell'Inl in Sicilia e nelle province autonome di Trento e Bolzano è limitata alla vigilanza di carattere assicurativo e previdenziale per cui non trovano applicazione le indicazioni contenute nella circolare 2/2017. Ne consegue che il personale appartenente ai ruoli dei due istituti continuerà a svolgere la consueta attività utilizzando la relativa modulistica, fermo restando l'osservanza delle indicazioni dell'Inl.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

APPROFONDIMENTO ONLINE

Il protocollo tra Inl e Inps
www.quotidianolavoro.ilsole24ore.com

Aiuti alle imprese. Con il decreto interministeriale di Mef e Mise definiti beneficiari e agevolazioni

Confidi, fondo rischi per le Pmi

Risorse per 225 milioni a favore delle garanzie ma con paletti rigidi

Alessandro Sacrestano

I ministeri dello Sviluppo economico e dell'Economia e delle Finanze hanno licenziato il testo del decreto interministeriale 3 gennaio 2017 che ha l'obiettivo di favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzamento della solidità patrimoniale di alcuni **consorzi di garanzia** collettiva dei **confidi**, meglio conosciuti come **confidi**.

Il provvedimento, ancora in attesa di registrazione alla **Corte dei Conti**, risponde all'indirizzo fornito sul tema dall'articolo 1, comma 54, della legge di Stabilità per il 2014 (legge n. 147/13) ed interessa, nello specifico i:

- confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia;
- confidi che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca d'Italia;
- confidi che abbiano stipulato contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, abbiano erogato garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni di euro.

Il decreto sancisce subito l'istituzione di un apposito e distinto fondo rischi, all'interno del Fondo di garanzia ex legge n. 662/96, che i confidi potranno utilizzare allo scopo di concedere nuove garanzie alle piccole e medie imprese associate. Sono, però, stringenti i vincoli fissati per l'utilizzo di questa specifica "riserva".

Tra questi, il decreto evidenzia che le garanzie rilasciate debbano:

- essere concesse direttamente ai soggetti beneficiari finali;
- riguardare specifiche opera-

zioni finanziarie, anche all'interno di portafogli, con importo e durata definiti;

■ essere rilasciate in misura non superiore all'80% dell'importo della sottostante operazione finanziaria;

■ essere rilasciate a fronte del pagamento di un premio agevolato;

■ poter essere escusse al verificarsi delle specifiche condizioni stabilite nel contratto di garanzia.

Altrettanto chiare e definite sono

LE REAZIONI

Assoconfidi: un risultato straordinario che sarà in grado di produrre finanziamenti alle aziende per oltre un miliardo

no i perimetri soggettivi dei beneficiari finali del provvedimento in oggetto. Lo stesso li individua nelle sole Pmi, operanti in tutti i settori di attività economica. Si tratta di imprese con meno di 250 occupati e, in alternativa tra loro, con un fatturato inferiore o uguale ai 50 milioni di euro, o un attivo di bilancio inferiore o uguale ai 43 milioni di euro. Le stesse, inoltre, non devono trovarsi in liquidazione e nemmeno sottoposti a procedure concorsuali per insolvenza. Restano, poi, esclusi soggetti che versano nelle condizioni previste dalla vigente normativa nazionale per l'apertura, nei loro confronti, di una delle suddette procedure.

Il decreto si sofferma, poi, sul beneficio finale spettante ai beneficiari della garanzia per effetto del provvedimento, dato dalla differenza tra il prezzo teorico di mercato di una garanzia analoga e il premio di garanzia versato

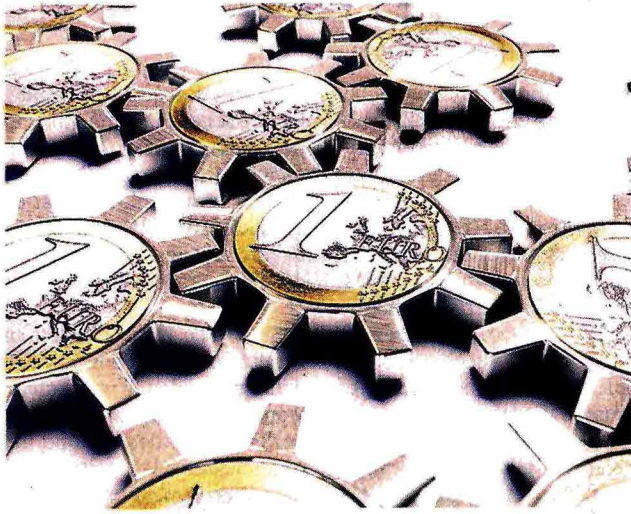
dal soggetto beneficiario finale al soggetto richiedente, determinato dal confidi sulla base dei costi amministrativi di istruttoria e di gestione della garanzia. Per la concessione dei contributi, coerentemente con l'indirizzo della legge di Stabilità 2014, è resa disponibile una quota del Fondo di garanzia, nel limite dell'importo di 225 milioni.

Gli incentivi, tuttavia, sono riconoscibili alle singole Pmi nei limiti della regola del *de minimis*. Questo significa che se ne potrà beneficiare - salvo diverse ed appositi massimali per le imprese agricole e del settore pesca ed acquacoltura - entro il limite di 200 mila euro nell'arco di tre anni per la generalità delle imprese, e di 100 mila euro per quelle che effettuano trasporto di merci su strada per conto terzi.

L'intervento era atteso dal mondo imprenditoriale e ora riscuote il plauso di Assoconfidi, l'associazione che riunisce circa 350 confidi soci, alcuni nazionali alcuni locali, quasi tutti espressione di associazioni: Confindustria, Confartigianato, Cna, Casartigiani, Confapi, Confcommercio, Confesercenti e Coldiretti. «Si tratta di un risultato per noi straordinario - dice Pier Giorgio Piccioli, presidente dell'associazione - perché con la dotazione di 225 milioni il fondo produrrà finanziamenti per oltre un miliardo di euro». Ora l'attenzione delle associazioni si sposta sulla partita della legge delega di riforma del sistema dei confidi: la legge era arrivata a scadenza, ma ora con la fiducia incassata dal milleproroghe alla Camera, ha ottenuto sei mesi di tempo per l'emanazione dei decreti attuativi.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

L'identikit



01 | IL FONDO RISCHI

Con il decreto interministeriale Mef-Mise del 3 gennaio scorso, è stato assegnato una quota specifica del Fondo di garanzia per le Pmi per la concessione di ulteriori garanzie alle piccole e medie imprese da parte dei confidi. Questo intervento ha l'obiettivo di favorire i processi di crescita dimensionale e di rafforzare la solidità patrimoniale del sistema dei confidi

02 | LA DOTAZIONE

Il provvedimento assegna 225 milioni di euro, coerentemente con quanto aveva stabilito la legge di Stabilità del 2014

03 | I SOGGETTI

Sono interessati dall'intervento i confidi sottoposti alla vigilanza della Banca d'Italia; i confidi che realizzano operazioni di fusione finalizzate all'iscrizione nell'albo degli intermediari vigilati dalla Banca

d'Italia; i confidi che abbiano stipulato contratti di rete finalizzati al miglioramento dell'efficienza e dell'efficacia operativa dei confidi aderenti i quali, nel loro complesso, abbiano erogato garanzie in misura pari ad almeno 150 milioni

04 | I VINCOLI

Le garanzie devono essere concesse direttamente ai soggetti beneficiari finali, cioè le piccole e medie imprese; devono riguardare specifiche operazioni finanziarie con importo e durata definiti; devono essere rilasciate in misura non superiore all'80 per cento dell'importo della operazione finanziaria; devono essere rilasciate a fronte del pagamento di un premio agevolato; e infine devono poter essere escusse al verificarsi delle specifiche condizioni stabilite nel contratto di garanzia



Enti territoriali. «Sì» al Dpcm con i 3 miliardi per Regioni ed enti locali - Allarme sostenibilità dalla Corte conti

Province e Città, ok ai 900 milioni ma tagli a rischio legittimità

Gianni Trovati
ROMA

Dopo lunga e faticosa trattativa, è arrivato ieri il via libera della **Conferenza unificata** al decreto di Palazzo Chigi che distribuisce a **Regioni, Province, Città metropolitane e Comuni** 3 miliardi di due "fondoni" previsti dall'ultima **legge di Bilancio**. A sbloccare la situazione è il superamento del "buco" da 100 milioni per gli enti di area vasta delle Regioni a statuto speciale: per le Province siciliane, oltre che per le Città metropolitane di Palermo e Catania, ci sono 70 milioni in arrivo dalla revisione dei rapporti finanziari fra Stato e Regione Sicilia per il passaggio dal "riscosso" al "maturato" (cioè dalla cassa alla competenza) dei criteri di compartecipazione Iva (la modifica non impatta sui saldi complessivi di finanza pubblica), mentre per la Sardegna sarà la Re-

gione a mettere direttamente sul piatto 20 milioni per quest'anno e 30 dall'anno prossimo.

In questo modo, vengono sterilizzati per tutte le Province e le Città metropolitane i tagli aggiuntivi da 1 miliardo messi in calendario per il 2017 dalla legge di Stabilità 2015. Per gli amministratori locali, però, si tratta solo di un primo passo perché i conti rimangono critici: la richiesta è di altri 550 milioni, da trovare nel decreto enti locali che sta provando a farsi spazio fra le ristrettezze del bilancio pubblico, le richieste di correzione europea e le convulsioni della politica italiana. A dar manforte alle richieste dei sindaci alla guida delle Province arriva anche la sezione Autonomie della Corte dei conti, che in audizione ieri mattina alla commissione bicamerale per il federalismo fiscale ha lanciato l'allarme sulla "sostenibilità

costituzionale" dei bilanci zoppi-canti delle Province. La riforma Delrio, hanno ricordato i magistrati contabili, ha superato l'esame costituzionale (in particolare nella sentenza 50/2015) perché era stata costruita «in attesa della riforma del Titolo V» (articolo 1, comma 5 della legge 56/2014). La riforma, però, è stata travolta dai «no» del referendum, quindi il quadro torna a rischio: per stabilizzarlo, la Corte suggerisce una ricognizione urgente di funzioni e finanziamenti per mettere in campo un «rimedio organico» al «grave deterioramento dell'equilibrio strutturale» dei conti provinciali. Le pezze messe di anno in anno, insomma, non bastano più, anche perché la stessa Corte costituzionale (sentenza 10/2016) aveva giudicato illegittimi in quanto «manifestamente irragionevoli» tagli tali da rendere im-

possibile lo svolgimento delle funzioni istituzionali delle Province. In quel caso in gioco c'era una legge regionale del Piemonte, ma il principio rischia di tornare buono anche per la legge statale.

Per il resto, l'intesa arrivata ieri conferma i numeri chiave per gli enti territoriali: 1,7 miliardi servono per abbassare i tagli ai bilanci extra-sanitari delle Regioni, mentre 300 milioni servono per replicare il fondo-Tasi a favore di 1.800 Comuni in cui a suo tempo le aliquote sull'abitazione principale sono salite troppo per essere compensate dagli indennizzi statali. Questi fondi non incidono sull'indebitamento, quindi non modificano il saldo complessivo di finanza pubblica, a differenza dei 969,6 milioni che impattano sull'indebitamento netto. Di questi, 900 milioni vanno a Province e Città metropolitane, mentre 10 milioni all'anno per 30 anni servono a compensare gli arretrati comunali sulle spese di giustizia e il resto chiude una serie di partite minori sulle compensazioni Imu dei terreni agricoli.

© RIPRODUZIONE RISERVATA



NUOVO CODICE CONTRATTI

**Progettazione
semplificata per
le manutenzioni
più leggere**

Mascolini a pag. 30

Il consiglio dei ministri ha approvato in via preliminare il correttivo del Codice contratti

Manutenzione con meno carte

Una progettazione semplificata per i lavori più leggeri

DI ANDREA MASCOLINI

Una progettazione semplificata per i lavori di manutenzione, ad esclusione degli interventi di manutenzione che prevedono il rinnovo o la sostituzione di parti strutturali delle opere. Si allenta il divieto di appaltare i lavori sulla base di progetti diversi da quello esecutivo: una apertura è prevista per i progetti preliminari e definitivi approvati dalle stazioni appaltanti prima del 19 aprile 2016 (quando entrò in vigore il decreto 50/2016 - Codice dei contratti pubblici). Così come si potrà prescindere dall'avvenuta redazione del progetto esecutivo per ragioni di estrema urgenza derivante da eventi imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice e ad essa non imputabili.

È stato approvato ieri in via preliminare dal consiglio dei ministri lo schema del primo decreto correttivo del codice dei contratti pubblici che dovrà essere portato a termine entro il 19 aprile e sul quale si è svolta nei giorni scorsi (dalle 20 di venerdì 17 alle 24 di mercoledì 22 febbraio) la consultazione pubblica dei rappresentanti degli operatori economici. Il testo, che con tutta probabilità non differirà molto da quello sottoposto alla consultazione, sarà adesso trasmesso agli organi che per legge devono rendere i pareri. In base alla legge delega 11/2016 deve essere inviato quindi alla Conferenza unificata, al Consiglio di stato e alle Commissioni parlamentari

competenti per materia (ambiente e lavori pubblici rispettivamente di Camera e Senato). Alla Conferenza unificata e al Consiglio di stato vengono dati 20 giorni per varare il parere, al Parlamento 30 giorni. Il tutto entro la scadenza del 18 aprile. Complessivamente il lavoro non è affatto semplice come è risultato chiaro anche dal dibattito parlamentare svoltosi la scorsa settimana presso le commissioni riunite quando il ministro delle infrastrutture Graziano Delrio ha annunciato le principali novità del testo che, anche nel documento messo in consultazione pubblica sono state confermate. Una notevole apertura riguarda la possibilità di appaltare i lavori con il solo progetto definitivo in caso di netta prevalenza dell'elemento tecnologico o innovativo. Viene definita una soglia minima superata la quale è possibile procedere all'affidamento a contraente generale (almeno 150 milioni) e si toccano materie molto delicate come il subappalto, che sembrerebbe «facoltativo» cioè spetterebbe alle stazioni appaltanti decidere per ogni gara se ammetterlo o vietarlo; una disposizione molto controversa sulla quale il settore delle imprese è particolarmente critico. In generale, sulla disciplina del subappalto si è discusso e si discuterà ancora anche per quanto riguarda la proposta, contenuta nel documento posto in consultazione pubblica, di tornare al limite del 30% sulla sola categoria prevalente è stato previsto perché, ha affermato Delrio una settimana fa, «c'è una sentenza della Cor-

te europea». Per i servizi tecnici ormai sembrano consolidate le disposizioni che rendono vincolante il cosiddetto «decreto parametri» che definisce la base di gara per gli affidamenti di ingegneria e architettura e quelle che impediscono di subordinare il pagamento dei corrispettivi all'ottenimento del finanziamento dell'opera e, infine, quelle che vietano il pagamento dei corrispettivi con forme di sponsorizzazioni o con rimborsi di qualsiasi natura. Sul rating di impresa il Governo aveva già scelto di renderlo facoltativo e di rivedere l'attuale esclusivo collegamento del rating di impresa alla qualificazione, in luogo di un suo inserimento tra gli elementi di valutazione dell'offerta qualitativa. È stato portato al 49% il tetto del contributo pubblico nelle operazioni di finanza di progetto e per la qualificazione delle imprese si è portato a dieci anni l'arco temporale di considerazione dei requisiti e da tre a cinque anni il periodo per valutare la cifra d'affari in lavori quando si tratti di appalti oltre i 20 milioni. Per i requisiti di ammissione alla gara si specifica che in caso di consorzi e raggruppamenti temporanei si possa indicare le percentuali di possesso in capo ai consorziati o ai raggruppati, con la precisazione che la mandataria in ogni caso deve possedere i requisiti ed eseguire le prestazioni in misura maggioritaria. Eliminato il soccorso istruttorio a pagamento in ragione della causa pregiudiziale innanzi alla Corte di giustizia per contrasto con i principi di concorrenza previsti dal Trattato europeo.

Parere dell'Anac sui criteri per determinare le percentuali

Ribassi, come scoprire se lo sconto è congruo

La verifica della congruità di un ribasso presentato nell'ambito di lavori affidati in house da una concessionaria, deve essere effettuata rispetto ad appalti omogenei dal punto di vista sia del prezzo applicato, sia delle tipologie di lavorazioni oggetto del contratto da affidare. È quanto ha affermato l'Autorità nazionale anticorruzione nel parere dell'11 gennaio 2017, n. 8.

Il parere dell'Autorità nasce da una richiesta avanzata dall'Enac (Ente nazionale per l'aviazione civile) un anno fa con la quale veniva chiesto il parere dell'organismo di regolazione vigilanza in merito al criterio da seguire nella determinazione della percentuale di ribasso in una fattispecie di affidamento diretto di lavori ad impresa collegata ex art. 218 dlgs n. 163/2006, allora vigente e oggi riprodotto nell'art.7 del dlgs n.50/2016.

Nel caso specifico era prevista una remunerazione in tariffa secondo le previsioni del contratto di programma, mediante applicazione di un ribasso, che possa ritenersi congruo, a partire dal prezzo di riferimento, aggiornato ai sensi dell'art. 133, comma 8, del dlgs n.163/2006 e appositamente validato da un organismo di certificazione. Le percentuali di ribasso proposte dal concessionario erano pari a 21,29%, 23,69% e 25,67% e si articolavano per soglie di valore dell'appalto calcolate prendendo in considerazione i ribassi ottenuti in gare per infrastrutture di volo, con importo a base d'asta superiore a 150 mila euro, aggiudicate e contrattualizzate nel periodo 2010-2014, i cui lavori si erano conclusi entro il 2014, in 14 aeroporti italiani con Wlu (work load unit) superiore a 3 milioni l'anno.

Ad avviso dell'Enac le percentuali non sarebbero state congrue se confrontate con le medie di ribasso calcolate dalla stessa Enac sui ribassi registrati negli ultimi cinque anni sul territorio nazionale (che darebbero dati più alti del 3, 8 e 3 per cento) e da qui la richiesta di parere formulata ad Anac per capire quale potesse essere il corretto metodo di calcolo per la determinazione delle percentuali.

Il parere dell'Anac premette una considerazione generale relativa alla variabilità dei ribassi presentati in gara che sono «chiaramente influenzati in modo decisivo dalla base d'asta dell'appalto, la quale è a sua volta frutto dell'applicazione del prezzo di riferimento alle singole lavorazioni che compongono l'appalto stesso». Nel merito, le indicazioni fornite dall'Autorità sono nel senso di fare riferimento a precedenti appalti in cui sia stato utilizzato lo stesso prezzo e, considerando nel caso specifico che il prezzo era stato aggiornato da poco, occorre «particolare cautela nel confrontare ribassi la cui entità dipende ovviamente dal prezzo di riferimento applicato».

Andava quindi ben verificato il grado di confrontabilità. Particolare attenzione andava prestata anche alla significatività del campione di riferimento e alla tipologia di lavori oggetto degli appalti esaminati: dovevano essere appalti analoghi, in termini di lavorazioni oggetto del contratto, a quelle dell'affidamento in esame. Infine, il metodo di calcolo deve sempre garantire un numero significativo di osservazioni ma, al tempo stesso, non troppo ampio, al fine di consentire l'utilizzo di dati tra loro confrontabili.

—© Riproduzione riservata—



Ritardi dovuti a carenze progettuali e contenziosi con le imprese nel report 2014-16

Edilizia scolastica, task force p.a. Completato solo un terzo degli interventi finanziati

Pagina a cura
di ANDREA MASCOLINI

Soltanto 596 interventi completati su 2.032 iniziative finanziate; criticità dovute alla carenza di progettazione, alle varianti e al contenzioso con le imprese. È questo il risultato che emerge dalla lettura della Relazione sulle attività e sui risultati della task force edilizia scolastica (Tfes) dell'Agenzia per la coesione territoriale che dà conto degli interventi portati avanti nel corso di un anno e mezzo, cioè da maggio 2014 a dicembre 2016.

Il lavoro svolto dalla Tfes ha evidenziato che su 2.032 interventi (con 1,2 miliardi di finanziamento) ne sono stati portati a termine poco meno di 600, circa il 30% per 240 milioni di euro, valore che rappresenta un quinto delle somme stanziare. I restanti interventi soffrono invece di ritardi che hanno diverse cause. In primis va registrata, secondo il report, una «carenza progettuale degli

interventi che ha influito sui tempi di realizzazione delle opere generando gravi ritardi e casi di varianti e di contenziosi con le imprese».

Per risolvere questi problemi la task force evidenzia nel suo rapporto che è necessario che l'attività, nel periodo 2017-2023, sia di supporto alle diverse amministrazioni concretizzandosi o durante l'accompagnamento nella fase di screening delle proposte progettuali per la verifica della coerenza degli interventi con le finalità dichiarate dal bando-avviso; o nell'avvio delle attività di sopralluogo già dalle primissime fasi dell'iter progettuale con conseguente segnalazione delle anomalie gravi eventualmente riscontrate in sede di sopralluogo. Un'ulteriore alternativa delineata dal report sarebbe quella di procedere «all'accompagnamento agli enti affinché gli interventi vengano realizzati nel rispetto dei cronoprogrammi condivisi in sede di sopralluogo, e comunque entro i termini previsti per

la rendicontazione finale».

C'è anche un problema connesso ai finanziamenti cui si accede anche in assenza di attente e opportune rilevazioni dei fabbisogni, coordinate in maniera efficace. Questo ha determinato «casi di scarsa razionalità nelle scelte che hanno portato al finanziamento degli interventi, come nel caso di lavori di efficientamento energetico realizzati prima di lavori di adeguamento sismico o casi di doppio finanziamento dello stesso intervento, nonché ero-

gazioni di finanziamenti per scuole con numero estremamente esiguo di alunni».

Per queste ragioni la relazione auspica che la Tfes, a fronte dei risultati conseguiti, prosegua l'attività di sensibilizzazione e supporto alla corretta implementazione dell'anagrafe, per consentire alle amministrazioni beneficiarie ed ai soggetti gestori di avere un quadro globale sullo stato di salute degli edifici scolastici, facendo emergere immediatamente i fabbisogni e orientando così le

programmazioni future in materia di edilizia scolastica.

Diversi gli obiettivi che si raggiungerebbero a partire dalla possibilità di limitare le duplicazioni dei finanziamenti e la dispersione delle risorse e verrebbe conferita trasparenza all'operato delle amministrazioni. Ma soprattutto avere a disposizione un'anagrafe completa, si legge nel report, «sarebbe fondamentale anche per orientare la programmazione dei fondi comunitari in materia di edilizia scolastica».

Per il futuro, allo scopo di massimizzare gli effetti dell'operato della Tfes a livello locale, si intensificherebbero le azioni di sistema, che prevedono il raccordo e il coordinamento fra la Tfes, a livello regionale, ed i ministeri, Mit-Miur, a livello nazionale. Sarà inoltre necessaria l'attività di supporto continuo agli enti, per affrontare e risolvere le principali criticità riscontrate.

—© Riproduzione riservata—



24 Feb 2017

Milleproroghe/1. Il decreto è legge: tutte le novità per l'edilizia e le costruzioni

Giuseppe Latour

C'è la proroga dello sconto fiscale per le case energetiche. Ma anche il via libera alle mille assunzioni di Anas. Senza contare i rinvii che riguardano la contabilizzazione del calore, l'edilizia scolastica, il Sistri, le comunicazioni in materia di sicurezza. Sono moltissime le novità collegate in qualche modo alle costruzioni che sono diventate ieri legge, con l'approvazione in via definitiva della conversione del decreto Milleproroghe alla Camera. Vediamo punto per punto tutti i contenuti del provvedimento.

Case ad alta efficienza energetica: prorogati gli incentivi

La detrazione Irpef per le case energetiche è stata introdotta dalla legge di Stabilità 2016 (legge n. 208/2015). Viene calcolata in misura pari al 50% dell'Iva corrisposta per l'acquisto di un'abitazione nuova in classe energetica A o B, ed è fruibile in dieci quote annuali di pari importo. Lo sconto, nonostante le richieste dell'Ance delle scorse settimane, era scaduto a fine 2016 senza essere confermato. Ora, però, il Milleproroghe, con una modifica alla manovra dello scorso anno, rimescola le scadenze e allunga la vita della misura fino al 31 dicembre 2017.

L'onere di questa novità viene valutato in 15,9 milioni di euro per il 2018 e in 9,1 milioni di euro all'anno tra il 2019 e il 2027. Il totale fa poco meno di 100 milioni di euro (97,8 per la precisione), da spalmare sulla durata decennale dello sconto fiscale. Tutto denaro che andrà a sostegno degli acquisti di nuove abitazioni. L'importo, in concreto, verrà coperto grazie alla riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica del ministero dell'Economia.

Anas: via a mille assunzioni

La norma sull'Anas è stata inserita all'articolo 9 del decreto e interviene con una correzione molto attesa. Si tratta, nello specifico, del recupero di una norma necessaria a portare la società fuori dai vincoli del decreto Madia sulle partecipate (Dlgs n. 175/2016), per attuare il suo piano di assunzioni. L'inserimento dell'Anas tra le società limitate dal provvedimento, a partire dal 23 settembre scorso, ha avuto un effetto di freno su uno dei punti chiave del piano industriale 2016-2019. Qui, rispetto ai 5.800 dipendenti attuali, sono previste mille assunzioni stabili, di cui 900 di personale di esercizio (sul territorio) e 100 ingegneri (o altri tecnici laureati specializzati).

Già nelle prime bozze della legge di Bilancio 2017 era entrata una norma, poi saltata, che esentava l'Anas dagli obblighi della Madia. Ora quella novità viene di fatto recuperata, e nel

decreto si legge che «al gruppo Anas non si applicano per il triennio 2017-2019 le norme inerenti vincoli e limiti assunzionali con riferimento a diplomati e laureati per posizioni tecniche, ingegneristiche nonché a personale tecnico-operativo». Rimosso, quindi, il blocco delle assunzioni. Sul fronte della progettazione interviene anche un'altra norma, che punta a sbullonare ulteriormente tutti i blocchi di spesa a carico della società per gli incarichi esterni. Il Milleproroghe adesso prevede che, per incrementare le capacità di progettazione, al gruppo non si applichino fino al 2019 le norme di contenimento della spesa per incarichi di studio e consulenza e per la formazione strettamente riferiti alle attività tecniche di progettazione. Quindi, l'Anas avrà mano libera nel conferimento di incarichi legati alla redazione degli esecutivi.

Edilizia scolastica

L'articolo 4, comma 1 proroga fino al 31 dicembre 2017 il termine per alcuni pagamenti in materia di edilizia scolastica. Nello specifico, il rinvio riguarda il termine per i pagamenti da parte degli enti locali, secondo gli stati di avanzamento dei lavori debitamente certificati, relativi alla riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali.

Efficienza energetica nei nuovi edifici

Il comma 2 dell'articolo 12 proroga di un anno, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, l'applicazione della soglia percentuale del 35% di copertura con fonti rinnovabili del consumo complessivo di acqua calda sanitaria, riscaldamento e raffrescamento negli edifici di nuova costruzione e negli edifici esistenti sottoposti a ristrutturazioni rilevanti. Parallelamente, dunque, la più alta soglia del 50 per cento troverà applicazione a decorrere dal 1 gennaio 2018, e non più a decorrere dal 1 gennaio 2017.

Fondo sviluppo e coesione

Il comma 8 dell'articolo 9 proroga al 31 dicembre 2017 il termine per l'assunzione di obbligazioni giuridicamente vincolanti per le opere previste nell'ambito della programmazione del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2007-2013. Questa proroga opera solo "qualora il procedimento di progettazione e di realizzazione delle suddette opere sia stato avviato durante la vigenza dell'abrogato Codice dei contratti pubblici (Decreto Legislativo n. 163 del 2006) e abbia conseguito entro il 31 dicembre 2016 l'adozione di una variante urbanistica e la conclusione favorevole delle procedure di valutazione ambientale strategica (Vas) e di valutazione di impatto ambientale (Via).

Contabilizzazione dei consumi energetici

L'articolo 6, comma 10 proroga al 30 giugno 2017 l'obbligo di installazione di un contatore di fornitura volto a contabilizzare i consumi di ciascuna unità immobiliare e favorire la suddivisione delle spese in base ai consumi effettivi.

Rfi, proroga del contratto di programma

Il comma 9-ter dell'articolo 9 prevede la proroga, nelle more del completamento dell'iter di perfezionamento del nuovo contratto di programma, parte servizi 2016-2021, e comunque non oltre il 30 settembre 2017, dell'efficacia del Contratto di programma, parte servizi 2012-

2014, tra Rete ferroviaria italiana e ministero delle Infrastrutture. «La disposizione si rende necessaria in quanto il decreto legge n. 210 del 2015 aveva disposto la proroga dell'efficacia del medesimo contratto di programma per il periodo necessario alla stipula del nuovo contratto ma non oltre il 31 dicembre 2016».

Sistri, altro rinvio

L'articolo 12, lettere a) e b) del comma 1 proroga di un anno, ossia fino al 31 dicembre 2017, rispettivamente, il periodo in cui continuano ad applicarsi gli adempimenti e gli obblighi relativi alla gestione dei rifiuti antecedenti alla disciplina del sistema di controllo della tracciabilità dei rifiuti (Sistri) e non si applicano le sanzioni relative al sistema medesimo, nonché il termine finale di efficacia del contratto con l'attuale concessionaria del Sistri.

Terremoto del 1980, proroga di un anno per i commissari

Viene prorogato dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017 il termine di conclusione dell'operatività della gestione commissariale finalizzata alla definitiva chiusura degli interventi infrastrutturali nei comuni delle regioni Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980 e del febbraio 1981. Nell'ambito delle competenze della gestione commissariale, rientra l'intervento di completamento dell'asse stradale Lioni-Grottaminarda.

Edilizia residenziale pubblica

Il comma 9 dell'articolo 9 prevede la proroga di un anno, dal 31 dicembre 2016 al 31 dicembre 2017, del termine per la ratifica degli accordi di programma finalizzati alla rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. La norma interviene sul decreto n. 83/2012, in cui si stabilisce la possibilità, nell'ambito dei programmi di edilizia sovvenzionata ed agevolata, di concedere immobili in locazione o in godimento ai dipendenti delle amministrazioni dello Stato.

Infortunati sul lavoro

L'articolo 3, comma 3-bis, introdotto nel corso dell'esame al Senato, dispone un differimento del termine di decorrenza dell'obbligo - a carico del datore di lavoro e del dirigente - della comunicazione in via telematica all'Inail, a fini statistici e informativi, dei dati relativi agli infortuni che comportano l'assenza dal lavoro di almeno un giorno, escluso quello dell'evento. Secondo la norma attuale, l'obbligo decorre dalla scadenza dei sei mesi successivi all'adozione del regolamento interministeriale sul Sistema informativo nazionale per la prevenzione (Sinp) nei luoghi di lavoro. Il comma in questione eleva il termine a dodici mesi (dal 12 aprile 2017 al 12 ottobre 2017).

Fondo per la tutela degli acquirenti di immobili

Il comma 6-sexiesdecies dell'articolo 13, introdotto nel corso dell'esame in Senato, prolunga di dieci anni l'obbligo per i costruttori edili di versare contributi al Fondo per la tutela degli acquirenti di immobili da costruire. La disposizione interviene sull'articolo 17 del decreto

legislativo n. 122 del 2005 per sostituire al termine quindicennale originariamente previsto, che sarebbe scaduto il 21 luglio 2020, un termine venticinquennale, che verrà dunque a scadere il 21 luglio 2030. L'obbligo contributivo potrà cessare anticipatamente se il Fondo avrà acquisito risorse sufficienti a indennizzare tutti gli aventi diritto.

24 Feb 2017

Grandi opere, Cantone vigila sugli appalti delle opere per il G7 a Taormina

Mauro Salerno

Dopo le polemiche sulle deroghe al codice appalti inserite nel decreto Sud, arriva ora l'accordo sui controlli. A monitorare l'assegnazione degli appalti, per i lavori da eseguire in vista del G7 che si svolgerà a Taormina il 26 e 27 maggio, sarà l'Autorità Anticorruzione guidata da Raffaele Cantone. L'Anac ha infatti stipulato con il commissario straordinario del Governo, il prefetto Riccardo Carpino, un accordo di «vigilanza collaborativa», formula inaugurata con l'Expo e poi replicata a Roma per il Giubileo, per la bonifica di Bagnoli, oltre che in tanti altri casi su richiesta dei Comuni, che consiste nel sottoporre al vaglio preventivo degli uffici dell'Anticorruzione tutti gli atti relativi alle gare e quelli di maggior rilievo nel corso dell'esecuzione.

L'accordo riguarda in particolare i lavori che serviranno ad adeguare le strade urbane di Taormina e l'autostrada A18 (Messina-Catania). Tra gli atti su cui dovrà esprimersi l'Anac rientrano i bandi e tutti i documenti di gara fin dalla determina a contrarre. A cantieri aperti sono previsti controlli anche su accordi bonari e transazioni oltre che proposte di risoluzione o sospensione del contratto.

L'intesa prevede inoltre l'attivazione di una clausola risolutiva espressa nel caso imprenditori o soci delle imprese coinvolte negli appalti vengano rinviati a giudizio o incappino in misure cautelari per reati di corruzione, concussione, turbata libertà degli incanti o traffico di influenze illecite.

Per incidere il meno possibile sui tempi l'Anac si impegna a contenere la verifica preventiva «in termini temporali il più possibile celeri e comunque coerenti con il fine di assicurare la tempestiva attivazione delle procedure».